



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Rep. Atti n. 170/cse del 22 settembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 22 settembre 2011;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al citato regolamento (CE) n. 1907/2006;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2008 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la lettera in data 26 luglio 2011, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato - Regioni, lo schema di decreto in oggetto nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella riunione del 22 luglio 2011;

VISTA la nota in data 29 luglio 2011, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di aver trasmesso, in data 27 luglio 2011, il suddetto schema di decreto alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere ai sensi dell'art. 1, comma 3, della menzionata legge 7 luglio 2009, n. 88;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la lettera in data 2 agosto 2011 con cui lo schema di decreto di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 14 settembre 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso assenso tecnico sullo schema di provvedimento indicato in oggetto condizionato all'accoglimento di talune proposte emendative formulate nel corso del medesimo incontro;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola condizionato all'accoglimento di tutte le proposte emendative presentate in sede tecnica e contenute nel documento consegnato nella seduta medesima, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Raffaele Fitto



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
1./102/SR8/C7



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2008, SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE**

**Punto 8) O.d.g - Conferenza Stato – Regioni**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 22 settembre 2011 ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le richieste emendative formulate in sede tecnica, che si riportano di seguito:

TESTO SCHEMA DI DECRETO	EMENDAMENTI DELLE REGIONI
	<b>Richieste emendative ritenute accoglibili in sede di riunione tecnica</b>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 2 (Definizioni)</b></p> <p>2. Nelle more delle designazioni dell'Autorità competente o delle Autorità competenti di cui all'articolo 43 del regolamento si intende "Autorità competente nazionale" il Ministero della salute Direzione generale della Prevenzione sanitaria e si intendono "Autorità competente locali" le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2 (Definizioni)</b></p> <p>2. Al comma 2, dopo le parole " Autorità competenti locali", sostituire il testo con le parole: <i>"quelle che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'art.3 punto 3.3 dell'Accordo Stato Regioni del 29.10.2009" (Rep.Atti n. 181/CSR).</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 12 (Sistema di controlli ufficiali)</b></p> <p>2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza le "Autorità competenti" di cui all'art. 2, comma 2, l'agenzia delle dogane, la Guardia di Finanza e gli Uffici di sanità marittima aerea di frontiera (USMAF) definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 250 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 12 (Sistema di controlli ufficiali)</b></p> <p>2. Al comma 2, dopo la parola "(USMAF)", sostituire le parole "definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento secondo "con le parole <i>"individuano le modalità di coordinamento adeguate per attuare il regolamento anche in coerenza con"</i>.</p>

<p style="text-align: center;"><b>ART. 14</b> <b>(Disposizioni finali)</b></p> <p>4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 4 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14</b> <b>(Disposizioni finali)</b></p> <p>Al comma 4, eliminare le parole " di cui al comma 4".</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Richieste emendative per le quali i rappresentanti dei ministeri hanno fatto riserva di valutarne l'accogliabilità.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b> <b>(Criteri per la decurtazione delle sanzioni)</b></p> <p>1. Nei casi previsti dall'articolo 3, commi da 2 a 5, dall'articolo 4, commi 2 e 4, dall'articolo 7, commi 6 e 8, e dall'articolo 8, comma 2, del presente decreto la sanzione è diminuita da un terzo alla metà se la condotta è posta in essere dall'autore in difformità alle prescrizioni indicate dalle medesime disposizioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b> <b>(Criteri per la decurtazione delle sanzioni)</b></p> <p><u>Riserva di valutazione</u> del Ministero della giustizia.</p> <p>Sopprimere l'articolo 0, in alternativa, definire criteri oggettivi di graduazione delle sanzioni specifiche in conformità con quanto previsto ex lege 689/1981.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b> <b>(Disposizioni finanziarie)</b></p> <p>3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attività ispettive nonché di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle tematiche della valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, anche attraverso convenzioni con l'Università ed Enti di ricerca.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b> <b>(Disposizioni finanziarie)</b></p> <p><b>Sostituire il comma 3 come segue:</b></p> <p><i>"3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, in base alla Autorità Competente indicata all'articolo 2 che ha erogato la sanzione, sono versati in specifici capitoli di bilancio in entrata dello Stato o delle Regioni e delle Province Autonome, secondo le normative proprie, e sono finalizzati ad aumentare l'efficacia dell'attuazione del regolamento."</i></p>

Roma, 22 settembre 2011

